



## Circolare relativa al riso “classico”

### Premessa

Sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, il 16 agosto 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 il Decreto interministeriale 7 agosto 2018 relativo alle condizioni per l'utilizzo dell'indicazione “classico” e ai criteri per la verifica della tracciabilità varietale.

Gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono utilizzare l'indicazione “classico” sono specificati nell'allegato 1 del Decreto interministeriale; qui di seguito sono riportati gli aspetti operativi legati a tali adempimenti.

### Aspetti operativi relativi agli adempimenti a carico dei risicoltori

#### **Scadenza per la presentazione dell'istanza di adesione al sistema del riso “classico” (2018 e anni seguenti)**

Per il 2018 il Decreto interministeriale ha previsto la possibilità di presentare l'istanza di adesione al sistema del riso “classico” fino al 31 agosto 2018. A partire dalle semine del 2019 i risicoltori che intenderanno aderire al sistema di tracciabilità del riso “classico” dovranno presentare l'istanza di adesione e la relativa denuncia di superficie inderogabilmente entro il 20 luglio di ogni anno; in difetto, i risicoltori in questione non potranno aderire al sistema del riso “classico”. Pertanto, il prodotto ottenuto nell'anno di semina in cui si è verificata la circostanza non potrà essere venduto come “classico”.

#### **Le denunce da presentare all'Ente Nazionale Risi**

Relativamente all'istanza di adesione, alla data odierna si possono presentare le seguenti situazioni:

A) I risicoltori hanno presentato l'istanza di adesione al riso “classico” e la relativa denuncia di superficie entro il 31 agosto 2018, e le varietà richieste a “classico” **risultano TUTTE inserite nell'Albo** dei risicoltori che hanno aderito al sistema di tracciabilità del riso “classico” (di seguito chiamato Albo).

In questo caso i risicoltori dovranno presentare:

- la denuncia di produzione tassativamente **entro il 10 novembre 2018** che sia coerente con quanto indicato nella denuncia di superficie; **in difetto, il risicoltore verrà escluso dall'Albo e l'indicazione “classico” verrà tolta d'ufficio a tutte le varietà richieste come tali.**
- la denuncia di rimanenza al 31 agosto 2019 entro il 30 settembre 2019 nella quale dovranno essere specificate eventuali rimanenze di risone di varietà richieste a “classico”.



B) I risicoltori hanno presentato l'istanza di adesione al riso "classico" e la relativa denuncia di superficie entro il 31 agosto 2018, e le varietà richieste a "classico" **risultano IN PARTE inserite nell'Albo.**

In questo caso i risicoltori dovranno presentare:

- la denuncia di produzione tassativamente **entro il 10 novembre 2018** che sia coerente con quanto riportato nell'Albo; **in difetto, il risicoltore verrà escluso dall'Albo e l'indicazione "classico" verrà tolta d'ufficio a tutte le varietà presenti nell'Albo.**
- la denuncia di rimanenza al 31 agosto 2019 entro il 30 settembre 2019 nella quale dovranno essere specificate eventuali rimanenze di risone di varietà richieste a "classico" e risultanti nell'Albo.

C) I risicoltori hanno presentato l'istanza di adesione al riso "classico" e la relativa denuncia di superficie entro il 31 agosto 2018, ma il suo nominativo e le varietà richieste a "classico" **NON risultano inserite nell'Albo.**

In questo caso i risicoltori dovranno presentare:

- la denuncia di produzione entro il 10 novembre 2018;
- la denuncia di rimanenza al 31 agosto 2019 entro il 30 settembre 2019.

In entrambe le denunce **non** dovranno figurare varietà con l'indicazione di "classico".

#### **Facoltà di richiesta di esclusione dall'Albo**

I risicoltori inseriti nell'Albo hanno facoltà di chiedere l'esclusione dall'Albo stesso per una o più varietà, utilizzando il modulo disponibile nella sezione denominata "Riso Classico" presente nella pagina iniziale del sito Web dell'Ente, a condizione che la richiesta sia presentata prima della presentazione della denuncia di produzione.

#### **Stoccaggio del risone**

In base alla normativa e al principio dell'esclusività, **l'intera quantità seminata e prodotta come "classico" deve essere stoccata separatamente da tutte le altre varietà.** Nel luogo di stoccaggio (magazzino e/o silos e/o celle) **deve essere possibile identificare le varietà richieste a "classico"** in modo da consentire un eventuale campionamento del risone.

Nel caso in cui le varietà richieste a "classico" siano stoccate in silos e/o celle, si raccomanda di specificare direttamente sul silo e/o sulla cella il nome della varietà e l'indicazione "classico" utilizzando appositi cartelli.

In caso di stoccaggio presso un magazzino piano, l'identificazione delle varietà richieste a "classico" sarà possibile tramite appositi cartelli in cui figurino il nome della varietà e l'indicazione "classico".



In alternativa, per entrambe le modalità di stoccaggio, è possibile evidenziare lo stoccaggio separato delle varietà a “classico” su un documento (registro o altro) che consenta di identificarle senza dubbio alcuno nei rispettivi luoghi di stoccaggio.

### **Vendita del risone**

Il risicoltore che ha regolarmente presentato l’istanza di adesione al riso “classico” e che sia inserito nell’Albo può scegliere se vendere le varietà come “classico” oppure se venderle senza l’indicazione “classico”.

Nel primo caso il risicoltore dovrà:

- specificare nel contratto di compravendita che il risone è “classico”,
- chiedere o far chiedere dall’acquirente un Certificato di trasferimento risone in cui risulti la varietà con l’indicazione “classico”,
- emettere una fattura in cui risulti la varietà con l’indicazione “classico”.

Nel secondo caso il risicoltore indicherà solo il nome della varietà in tutti i documenti sopra richiamati senza l’indicazione “classico”.

In entrambi i casi i quantitativi venduti e trasferiti con i relativi Certificati di trasferimento risone saranno scaricati dalla disponibilità iniziale che corrisponderà a quanto dichiarato nella denuncia di produzione.

A questo proposito si specifica che l’Ente Nazionale Risi consentirà l’emissione dei Certificati di trasferimento risone fino a concorrenza massima del 110% del quantitativo dichiarato nella denuncia di produzione. Per quantitativi superiori dovranno essere presi contatti con l’Ente (servizio Area Mercati).

### **Aspetti operativi relativi agli adempimenti a carico dei trasformatori (riserie e pilerie), dei confezionatori e dei commercianti di risone**

#### **Acquisto e/o vendita del risone**

Il trasformatore (riseria/pileria) o il commerciante di risone che intenda acquistare e/o vendere risone “classico” dovrà:

- in caso di acquisto da un risicoltore verificare che il venditore sia un risicoltore compreso nell’Albo pubblicato sul sito Web dell’Ente e che lo stesso abbia la possibilità di vendere come “classico” la varietà oggetto del contratto di compravendita.
- specificare nel contratto di compravendita che il risone oggetto del contratto stesso è “classico”,
- chiedere o far chiedere dal venditore un Certificato di trasferimento risone da cui risulti la varietà con l’indicazione “classico”,
- conservare la fattura in cui risulti la varietà con l’indicazione “classico”.



- registrare specificatamente le informazioni nel registro N (se riseria/pileria) o nel registro O (se commerciante di risone) per consentire una perfetta rintracciabilità.

#### **Acquisto e/o vendita del riso semigreggio e/o lavorato**

Il trasformatore (riseria/pileria) che intenda acquistare e/o vendere riso semigreggio e/o lavorato “classico” o il confezionatore che intenda acquistare riso semigreggio e/o lavorato dovrà:

- accertare che il venditore abbia acquistato la materia prima da un risicoltore iscritto all’Albo pubblicato sul sito web dell’Ente per la varietà oggetto di acquisto,
- specificare nel contratto di compravendita che il riso semigreggio o il riso lavorato oggetto del contratto è “classico” con l’indicazione della relativa varietà,
- specificare nel D.D.T. la varietà del prodotto con l’indicazione “classico”,
- conservare la fattura in cui risulti la varietà con l’indicazione “classico”,
- registrare le informazioni nel registro N (se riseria/pileria) o nel registro di carico e scarico (se confezionatore).

#### **Stoccaggio del risone, del riso semigreggio e del riso lavorato**

Nel luogo di stoccaggio (magazzino e/o silos e/o celle) deve essere sempre possibile identificare le varietà acquistate e trattate come “classico” in modo da consentire un eventuale campionamento del prodotto; pertanto, tali varietà dovranno essere stoccate separatamente da tutte le altre.

Nel caso in cui le varietà acquistate come “classico” siano stoccate in silos e/o celle, si raccomanda di specificare direttamente sul silo e/o sulla cella il nome della varietà e l’indicazione “classico” utilizzando appositi cartelli.

In caso di stoccaggio presso un magazzino piano, l’identificazione delle varietà acquistate come “classico” sarà possibile tramite appositi cartelli in cui figurino il nome della varietà e l’indicazione “classico”.

In alternativa, per entrambe le modalità di stoccaggio, è possibile evidenziare lo stoccaggio separato delle varietà a “classico” su un documento (registro o altro) che consenta di identificarle senza dubbio alcuno nei rispettivi luoghi di stoccaggio.

#### **Lavorazione e confezionamento**

La lavorazione del risone e del riso semigreggio “classico”, così come il confezionamento del riso semigreggio e del riso lavorato “classico”, deve avvenire separatamente rispetto al riso privo dell’indicazione “classico”.



Ciascuna lavorazione di prodotto “classico” deve risultare nel registro N (se riseria/pileria). Nel caso in cui le operazioni di confezionamento del prodotto “classico” siano effettuate in un secondo momento rispetto all’ottenimento del prodotto sfuso a semigreggio o a lavorato, le stesse, non essendo previste nel registro N, dovranno essere riportate in altri registri e/o schede di lavorazione, in modo che sia possibile effettuare la tracciabilità del riso “classico” per ogni singola varietà.

Il confezionatore che intenda confezionare riso semigreggio e/o lavorato “classico” dovrà registrare le operazioni di confezionamento nel proprio registro di carico e scarico e/o nelle proprie schede di lavorazione, in modo che sia possibile effettuare la tracciabilità del riso “classico” per ogni singola varietà.

### **Registrazioni**

Tutti gli operatori (riserie/pilerie, commercianti di risone e confezionatori) coinvolti nel sistema di tracciabilità varietale del riso “classico” specificheranno in ogni registrazione che ogni singola varietà di risone o di riso semigreggio o di riso lavorato è destinata alla produzione di riso “classico”.

### **Denuncia di rimanenza mensile**

Entro il 15 di ogni mese le riserie/pilerie e i commercianti di risone sono tenute a presentare all’Ente Nazionale Risi la denuncia di rimanenza mensile, utilizzando il modello D5 (per riserie/pilerie) o il modello D5 bis (per commercianti di risone), nella quale dovranno essere specificate le giacenze per ogni singola varietà a “classico”.

### **Denuncia di rimanenza di fine campagna**

Entro il 30 settembre di ogni anno le riserie/pilerie e i commercianti di risone sono tenute a presentare all’Ente Nazionale Risi la denuncia di rimanenza al 31 agosto, utilizzando il modello D4, nella quale dovranno essere specificate le giacenze per ogni singola varietà a “classico”.

Ente Nazionale Risi  
Direzione Generale